

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA 8 giugno 2021, n. 902

D.P.R. 10/02/2000, n. 361 – Art. 16 codice civile – d.lgs. 117/2017 s.m.i. - D.G.R. n. 1773/2018. Riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato mediante iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche dell’Ente denominato “Fondazione Grani Futuri”, con sede in San Marco in Lamis (Fg).

IL DIRIGENTE A INTERIM DELLA SEZIONE

- Visti gli articoli 4 e 5 della Legge Regionale 4 febbraio 1997, n. 7 (Norme in materia di organizzazione dell’amministrazione regionale);
- Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 28 luglio 1998, n. 3261 (Separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture organizzative regionali);
- Visto l’articolo 18 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.1963 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
- Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili di Regioni, enti locali e loro organismi) e successive modifiche intervenute;
- Visti gli articoli 4 e 16 del Decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);
- Visto l’articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- Vista la Legge Regionale 30 dicembre, n. 55 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2020 e bilancio pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2020)”;
- Vista la Legge Regionale 30 dicembre 2019, n. 56 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022”;
- Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 55 del 21/01/2020 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2020 – 2022;
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 di (Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione) e successive modifiche intervenute;
- Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 7 dicembre 2020, n. 1974, recante “Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo ‘MAIA 2.0’”;
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n. 22, recante “Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo ‘MAIA 2.0’ ”, comprensivo dei relativi allegati;
- Considerato che il DPGR 22/21 prevede che “a far data dall’insediamento dei Direttori di Dipartimento le strutture regionali corrispondenti alle attuali Sezioni, con le loro articolazioni in Servizi, sono collocate provvisoriamente negli ambiti dei Dipartimenti così come descritti nell’allegato A - bis” e che, come risulta da nota della Segreteria Generale della Giunta prot. n. AOO_022-602, il Direttore del Dipartimento Welfare si è insediato in data 06/05/2021;
- Richiamata la Delibera della Giunta Regionale n. 1176 del 29 luglio 2016 con il quale la Giunta Regionale ha conferito l’incarico di dirigente della Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione Reti Sociali, istituita con la citata D.G.R. 458/2016;
- Richiamato l’Atto dirigenziale n. 16 del 31 marzo 2017 con cui il Direttore del Dipartimento Risorse umane, finanziarie e strumentali, Personale e organizzazione, ha conferito gli incarichi di Direzione dei Servizi, sentito il Coordinamento dei direttori di Dipartimento;
- Richiamato l’Atto Dirigenziale 27 maggio 2019, n. 379 di approvazione dell’atto di organizzazione interna alla Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione reti sociali alla luce della declaratoria delle funzioni già approvata con D.G.R. n. 458/2016 nonché considerando il personale in servizio alla data del 21 maggio 2019 presso la medesima Sezione;”
- Richiamata la Deliberazione della Giunta Regionale 12 ottobre 2020, n. 1678, con cui sono state attribuite

funzioni vicarie di direzione ad interim della Sezione Inclusione sociale attiva e innovazione al Dott. Antonio Mario Lerario;

- Richiamato l'atto dirigenziale 23 marzo 2021, n. 11, del di conferimento incarico di direzione del Servizio Economia sociale, Terzo settore e Investimenti per l'innovazione sociale alla dott.ssa Silvia Visciano;
- Richiamata la Deliberazione della Giunta Regionale 26 aprile 2021, n. 674, con cui sono stati prorogati al 30 giugno 2021 gli incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta Regionale, ancorché conferiti ad interim, e quelli in scadenza dalla data di adozione della deliberazione medesima;
- Visti gli artt. 20 e 21 del Codice dell'amministrazione Digitale (CAD), di cui al D.lgs. n.82/2005, come modificato dal decreto legislativo 13 dicembre 2017 n. 217;
- Sulla base dell'istruttoria espletata dalla Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazioni Sociale, nelle persone del dott. Egizzi Filippo e del responsabile unico del procedimento, dott.ssa Serenella Pascali, emerge quanto segue.

Premesso che:

- L'art. 2 – 1° comma – della legge regionale 30 settembre 2004, n. 15, così come il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, ha emanato il regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- Il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 19 febbraio 2001, n. 103 (Istituzione del Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private) ha istituito, ai sensi dell'art. 7 del citato D.P.R. n. 361/2000, presso il Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale - Ufficio Leggi, Regolamenti e Atti del Presidente, il registro delle persone giuridiche private;
Il regolamento regionale 20 giugno 2001, n. 6," reca norme per l'istituzione del registro regionale delle persone giuridiche private, per il procedimento di iscrizione e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto";
- La deliberazione della Giunta Regionale 24 luglio 2011, n. 1065, adeguandosi alle disposizioni di cui al citato D.P.R. 361/2000, ha approvato le nuove direttive inerenti l'azione amministrativa regionale in materia di persone giuridiche private operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali;
- La deliberazione della Giunta Regionale 21 ottobre 2008, n. 1945, ha modificato le direttive di cui alla delibera 1065 del 24.07.2001, in considerazione del mutato quadro normativo di riferimento, con particolare riguardo alla sopravvenuta emanazione della legge regionale 30 settembre 2004, n. 15 e s.m.i "Riforma delle II.PP.A.B. e disciplina delle aziende pubbliche dei servizi alle persone" e del relativo regolamento di attuazione, nonché alla luce del nuovo assetto organizzativo dell'amministrazione regionale approvato con DPGR n. 161/2008;
- La deliberazione della Giunta Regionale 11 ottobre 2018, n. 1773, ha dettato norme di adeguamento della direttiva per l'azione amministrativa regionale in materia di riconoscimento della personalità giuridica delle fondazioni e delle altre associazioni ed enti del Terzo Settore, in considerazione del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. che ha approvato il quadro generale della riforma del Terzo Settore che, tra l'altro richiedeva l'immediata attivazione di ciascuna filiera istituzionale regionale per l'avvio delle azioni di recepimento della nuova Riforma, ivi inclusa la revisione del quadro normativo vigente.

Considerato che:

- Il procedimento amministrativo di iscrizione è stato avviato su istanza del rappresentante legale dell'Ente denominato "**Fondazione Grani Futuri**", con sede in San Marco in Lamis (Fg), e trasmessa al Presidente della Giunta Regionale, per il tramite della Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione, il 03.06.2021, con prot. n.: r_puglia/AOO_146/PROT/03/06/2021/0008084, volta ad ottenere il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, ai sensi del D.P.R. n. 361/2000, mediante iscrizione dell'Ente nel registro delle persone giuridiche di diritto privato operanti nel campo dei servizi socio assistenziali e nel territorio della Regione Puglia;

- La “**Fondazione Grani Futuri**”, costituitasi con atto notarile, e ivi allegato statuto composto da 53 articoli, del 18 maggio 2021, repertorio n. 4882 e raccolta 3448, registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Bari il 25 maggio 2021 al n. 23613/1T, a rogito del dott. Marco Tatarano, Notaio in Bari (Ba), iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Bari.
- L’istanza di iscrizione ha altresì i requisiti di cui all’art. 2, comma 4, del regolamento regionale n. 6/2001;
- Dall’analisi della documentazione finanziario-contabile dell’Ente, emerge un patrimonio, costituito da denaro, che ammonta a **€ 30.000,00** come risultante dalla perizia degli immobili e documentazione contabile, che in seguito a valutazione effettuata dalla Sezione, in considerazione degli scopi statutari e della necessaria garanzia dei terzi, si ritiene congruo e sufficiente a costituire il fondo di dotazione permanente.

RITENUTO CHE, a conclusione dell’istruttoria condotta dal dott. Egizzi Filippo e dal responsabile unico del procedimento, dott.ssa Serenella Pascali, della Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione, di accogliere e concedere il nulla osta all’istanza di riconoscimento della personalità giuridica dell’Ente denominato “**Fondazione Grani Futuri**”, con sede in San Marco in Lamis (Fg) alla piazza Ernesto de Martino n. 17, mediante iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato e contestuale approvazione dell’atto costitutivo con allegato statuto.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/2003
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n. 28/2001

Si dichiara che il presente atto non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Tutto ciò premesso e considerato

IL DIRIGENTE A INTERIM DELLA SEZIONE
Inclusione Sociale Attiva e Innovazione

sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
ritenuto di dover provvedere in merito,

D E T E R M I N A

1. Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato.
2. Di concedere il “nulla osta” al riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato mediante l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche di diritto privato, ex D.P.R. n. 361/2000, dell’Ente denominato “**Fondazione Grani Futuri**”, con sede in San Marco in Lamis (FG), alla piazza Ernesto de Martino n. 17, costituito per atto pubblico il 18 maggio 2021, repertorio n. 4882 e raccolta 3448, registrato presso

l'Agenzia delle Entrate di Bari il 25 maggio 2021 al n. 23613/1T, a rogito del dott. Marco Tatarano, Notaio in Bari, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Bari, e di approvare lo statuto dell'Ente, composto da 53 articoli, che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con lettera A.

3. Di stabilire che il Fondo di dotazione della "**Fondazione Grani Futuri**", così come risultante da Relazione di stima giurata e documentazione contabile, ammonta a **€ 30.000,00**.
4. Di disporre l'obbligatorietà, per gli amministratori, ad ottemperare a tutto quanto disposto dall'art. 4, secondo comma, del D.P.R. n. 361/2000.
5. Di stabilire che il provvedimento viene redatto in forma "integrale" e "per estratto", con parti oscurate non necessarie ai fini di pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs 196/2003 in materia di protezione dei dati personali e successive modifiche e integrazioni.
6. Di disporre che copia conforme del presente atto venga inviato al rappresentante legale dell'Associazione.
7. Di stabilire che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso al TAR di Puglia, entro sessanta giorni dalla notifica.
8. Di stabilire che gli adempimenti conseguenti al presente atto sono demandati alla Sezione Inclusione Sociale Attiva.
9. Di disporre che il presente provvedimento:
 - a) sarà pubblicato all'albo telematico della regione
 - b) sarà trasmesso in copia conforme all'originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
 - c) sarà disponibile per estratto nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
 - d) sarà trasmesso in copia per estratto all'Assessore al Welfare;
 - e) sarà trasmesso per gli adempimenti conseguenti alla Struttura Speciale "Comunicazione Istituzionale";
 - f) sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
 - g) composto da n. 41 (quarantuno) facciate, compresi degli allegati, atto costitutivo, e statuto, di cui fanno parte integrante e sostanziale, è adottato in originale. I restanti allegati citati nell'atto notarile si intendono acquisiti agli atti d'ufficio.

IL DIRIGENTE A INTERIM DELLA SEZIONE
Inclusione Sociale Attiva e Innovazione
Dott. Antonio Mario Lerario



Notaio
Prof. Marco Tatarano

REPERTORIO N. 4882

RACCOLTA N. 3448

ATTO COSTITUTIVO DI FONDAZIONE DEL TERZO SETTORE
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno, il giorno diciotto del mese di maggio, in Bari, Via Principe Amedeo n. 66.

Innanzi a me Prof. Marco TATARANO, Notaio in Bari, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Bari, ed alla presenza di:

- CONTEGIACOMO Alberto,
- CAMPOBASSO

testimoni idonei aventi i requisiti di legge, come gli stessi mi confermano, sono presenti:

1) CERA Antonio,

2) FRANCO Rachele,

di seguito pure unitariamente denominati "**Fondatori**".

Comparenti, della cui identità personale sono io Notaio certo, i quali, con riferimento all'informativa ricevuta ai sensi della normativa vigente, prestano il proprio consenso al trattamento dei dati, in ispecie di quelli particolari o sensibili di cui alla vigente normativa, e quindi dichiarano quanto segue.

Art. 1

Costituzione della Fondazione ed approvazione dello Statuto

1.1. I Fondatori dichiarano di costituire la fondazione di partecipazione denominata "Fondazione Grani Futuri", di seguito pure denominata la "Fondazione".

Ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, di seguito pure denominato "Codice del Terzo Settore" o "CTS", una volta iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, la Fondazione sarà denominata "Fondazione Grani Futuri - Ente del Terzo Settore", in breve "Fondazione Grani Futuri - ETS".

1.2. La Fondazione è disciplinata, oltre che dal CTS, dal codice civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria, di seguito pure unitariamente denominata la "Normativa Applicabile", dallo statuto, di seguito pure denominato lo "Statuto" che, previa lettura, firmato dai comparenti, dai testimoni e da me notaio, al presente atto si allega sotto la lettera "A".

Art. 2

Sede

2.1. La Fondazione ha sede legale nel Comune di San Marco in

Registrato a Bari
il 25/05/2021
al n. 23613 1T
Esente da bollo
ex art. 82, c. 5,
D.Lgs. 03/07/2017,
n. 117

Lamis (Foggia), con indirizzo, attualmente, in Piazza Ernesto de Martino n. 17.

2.2. La variazione di indirizzo all'interno del medesimo Comune è deliberata dal Consiglio Direttivo con le maggioranze di cui all'allegato Statuto.

Art. 3

Scopo

3.1. La Fondazione, quale espressione di partecipazione, solidarietà, e pluralismo, in attuazione degli artt. 2, 3, 4, 9, 18 e 118, comma 4, della Costituzione, intende sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini e degli enti che concorrono, in forma associata, a:

- perseguire il bene comune,
- elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e di protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona,
- valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa,

il tutto perseguendo finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali.

3.2. La Fondazione, svolgendo una o più attività di interesse generale, persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma:

- di azione volontaria,
- di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi,
- di mutualità,
- di produzione o scambio di beni o servizi.

Art. 4

Oggetto

4.1. La Fondazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio:

* prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni [**art. 5, comma 1, lettera c), CTS**],

* educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa [**art. 5, comma 1, lettera d), CTS**],

* interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai

sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 [art. 5, comma 1, lettera e), CTS],

* interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni [art. 5, comma 1, lettera f), CTS],

* formazione universitaria e post-universitaria [art. 5, comma 1, lettera g), CTS],

* ricerca scientifica di particolare interesse sociale [art. 5, comma 1, lettera h), CTS],

* organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, CTS [art. 5, comma 1, lettera i), CTS],

* organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso [art. 5, comma 1, lettera k), CTS],

* formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa [art. 5, comma 1, lettera l), CTS],

* servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'art. 2, comma 4, del d.lgs. recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'art. 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106 [art. 5, comma 1, lettera p), CTS],

* agricoltura sociale, ai sensi dell'art. 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni [art. 5, comma 1, lettera s), CTS].

La Fondazione potrà altresì svolgere le seguenti ulteriori attività di interesse generale in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio:

* attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile [art. 5, comma

1, lettera o), CTS],

* beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla l. 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5, CTS [**art. 5, comma 1, lettera u), CTS],**

* promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, CTS, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'art. 27, l. 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art. 1, comma 266, l. 24 dicembre 2007, n. 244 [**art. 5, comma 1, lettera w), CTS],**

* riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata [**art. 5, comma 1, lettera z), CTS].**

Ai fini del miglior perseguimento delle attività di interesse generale di cui sopra, la Fondazione:

- promuove la partecipazione dei cittadini e delle istituzioni locali, nazionali ed internazionali per lo sviluppo del territorio,
- promuove e sostiene le iniziative che valorizzano la comunità, nell'ottica dello sviluppo sostenibile e della coesione sociale,
- promuove l'educazione, la formazione ed il lavoro come strumenti di sviluppo del territorio e dei membri della comunità,
- promuove e tutela il patrimonio ambientale, culturale, paesaggistico, artistico, economico e sociale della comunità,
- promuove la valorizzazione dell'identità della comunità e della sua cultura,
- promuove, gestisce e sostiene progetti di educazione e formazione finalizzati all'inserimento ed al reinserimento nel mondo del lavoro di quanti si trovino in stato di disagio o fragilità, attraverso attività di orientamento scolastico, formazione, aggiornamento delle competenze e riqualificazione professionale,
- promuove e sostiene la cultura del lavoro e dell'impresa, la nascita e lo sviluppo di imprese profit e no profit sul territorio e, in particolare, le attività legate all'identità del territorio e al sistema agroalimentare,
- promuove l'inclusione lavorativa delle donne e dei giovani e di quanti si trovano in situazioni di disagio volte allo sviluppo di abilità e di capacità e pone particolare attenzione alle realtà più svantaggiate dal punto di vista sociale ed economico,
- sostiene progetti a carattere educativo, socio-assistenziale e sanitario, destinati in particolare a

giovani e minori di età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale,

- promuove e svolge campagne di raccolta fondi in conformità a quanto disposto dall'art. 7, CTS, di comunicazione e di marketing territoriale, attraverso lo sviluppo di reti di enti, associazioni ed imprese,
- sostiene ogni attività di valorizzazione e tutela del tessuto economico e sociale locale e dei prodotti del territorio attraverso la progettazione, la gestione e la promozione di eventi, pubblicazioni scientifiche, manifesti, brand su tutto il territorio nazionale,
- promuove l'educazione e il lavoro attraverso la creazione e la gestione di enti e scuole per la formazione professionale.

4.2. In via secondaria e strumentale, la Fondazione può svolgere "attività diverse" rispetto all'attività che costituisce il suo oggetto principale. Tali "attività diverse" devono essere svolte secondo i criteri e nei limiti prescritti dall'art. 6, comma 1, CTS e dalla Normativa Applicabile.

4.3 Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa all'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

Art. 5

Durata

5.1. La Fondazione ha durata indeterminata.

Art. 6

Organi

6.1. Sono organi della Fondazione, di seguito pure unitariamente denominati "Organi":

- a)** l'Assemblea dei Partecipanti, di seguito pure denominata "Assemblea",
- b)** il Consiglio Direttivo,
- c)** il Presidente del Consiglio Direttivo, di seguito pure denominato "Presidente", ed il Vice Presidente del Consiglio Direttivo, di seguito pure denominato "Vice Presidente",
- d)** il Segretario del Consiglio Direttivo, di seguito pure denominato "Segretario", che sarà nominato dal Consiglio Direttivo in conformità all'allegato Statuto,
- e)** il Tesoriere,
- f)** l'Organo di Controllo,
- g)** il Revisore Legale, qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea,
- h)** i Consiglieri Delegati ed il Comitato Esecutivo, qualora la relativa nomina sia facoltativamente deliberata dal Consiglio Direttivo.

Art. 7

Nomina del Consiglio Direttivo
e rappresentanza della Fondazione

7.1. I Fondatori dichiarano che il Consiglio Direttivo è com-

posto da tre membri, nominati nelle persone dei signori:

1) CERA Antonio,
Presidente,

2) ASSENZA Corrado,
Vice Presidente,

3) PAGLIA Felice,
Tesoriere.

Il signor CERA Antonio, nominato Presidente, dichiara:

- di accettare la carica e di non trovarsi in nessuna situazione di incompatibilità, ineleggibilità o decadenza di cui alla Normativa Applicabile ed allo Statuto e di essere munito di tutti i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza in conformità alla Normativa Applicabile ed allo Statuto,

- che i signori ASSENZA Corrado e PAGLIA Felice, come sopra rispettivamente nominati Vice Presidente e Tesoriere, si sono detti disposti ad accettare le rispettive cariche e procedervi separatamente nei modi di legge, rendendo contestualmente dichiarazione analoga a quella che precede, come confermano entrambi i Fondatori, i quali ad ogni buon fine dichiarano che anche i signori ASSENZA Corrado e PAGLIA Felice non si trovano in nessuna situazione di incompatibilità, ineleggibilità o decadenza di cui alla Normativa Applicabile ed allo Statuto e sono muniti di tutti i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza in conformità alla Normativa Applicabile ed allo Statuto.

7.2. Il Consiglio Direttivo dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo al terzo esercizio di durata della carica.

7.3. Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto all'amministrazione della Fondazione ed al medesimo compete di gestire la Fondazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea, nonché di decidere il compimento di qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto della Fondazione.

7.4. La rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente o, in caso di suo impedimento, al Vice Presidente, rinviandosi per il resto all'art. 36 dello Statuto.

7.5. Nei limiti di quanto consentito dalla Normativa Applicabile, ai Consiglieri è riconosciuto esclusivamente il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'esecuzione del loro incarico ed adeguatamente documentate.

Art. 8

Nomina dell'Organo di Controllo

8.1. I Fondatori dichiarano che l'Organo di Controllo è formato da un Controllore Unico, nominato nella persona di:

* Dott. COLECCHIA Sergio,

dottore commercialista iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Foggia al n. 950, Sezione A, ed al Registro dei Revisori Legali al n. 140590, come da D.M. in data 1° giugno 2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 44 in data 13 giugno 2006,

che i Fondatori dichiarano essersi detto disposto ad accettare la carica, e procedervi separatamente nei modi di legge, rendendo contestualmente dichiarazione di insussistenza di alcuna situazione di incompatibilità, ineleggibilità o decadenza di cui alla Normativa Applicabile ed allo Statuto, e di essere in possesso dei requisiti professionali di cui agli artt. 30 s., CTS, come ad ogni buon fine confermano sin d'ora entrambi i Fondatori.

8.2. L'Organo di Controllo dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della sua carica.

8.3. Nei limiti di quanto consentito dalla Normativa Applicabile, all'Organo di Controllo è riconosciuto esclusivamente il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'esecuzione dell'incarico ed adeguatamente documentate.

Art. 9

Patrimonio iniziale

9.1. I Fondatori dichiarano che il patrimonio iniziale della Fondazione ammonta a complessivi **Euro 30.000,00 (trentamila/00)**, e viene costituito mediante la seguente

DOTAZIONE

I Fondatori, signori CERA Antonio e FRANCO Rachele, entrambi come sopra generalizzati, a titolo di dotazione apportano alla Fondazione, con espressa accettazione del Presidente del Consiglio Direttivo, come sopra nominato:

I) la somma di **Euro 6.240,00 (seimiladuecentoquaranta/00)**, che è stata corrisposta in parti uguali dai Fondatori con modalità conformi a legge, del che il Presidente del Consiglio Direttivo rilascia corrispondente quietanza, come risulta dalla certificazione rilasciata in data 17 (diciassette) maggio 2021 (duemilaventuno) dalla "Banca di Credito Cooperativo di San Giovanni Rotondo Società Cooperativa a responsabilità limitata", Filiale di San Giovanni Rotondo, attestante il deposito dell'importo di Euro **6.240,00 (seimiladuecentoquaranta/00)**, pari all'intero apporto in danaro come sopra eseguito dai Fondatori, ricevuta che, in copia certificata conforme da me notaio, al presente atto si allega sotto la lettera **"B"**,

II) una quota indivisa pari ad **1/2** (un mezzo) **ciascuno** del

diritto di **piena proprietà**, e quindi complessivamente per l'intero, sulle seguenti porzioni immobiliari di propria titolarità, facenti parte del fabbricato sito in Comune di San Marco in Lamis alla Via Alcide de Gasperi n. 2, e precisamente:

a) locale deposito posto al piano seminterrato, dell'estensione di circa metri quadri 28 (ventotto), con ingresso dalla porta di fronte scendendo le scale comuni a cui si accede dall'androne condominiale che si apre su Via Alcide de Gasperi civico numero due (n. 2), confinante con terrapieno per tre lati e con scalinata di accesso, salvo altri, identificato e censito nel **Catasto Fabbricati** del Comune di **San Marco in Lamis** al **foglio 93, particella 330 sub. 4**, Via Alcide de Gasperi n. 2, piano S1, z.c. 1, categoria C/2, classe 3, mq. 28, superficie catastale totale mq. 38, rendita Euro 76,64,

b) piccolo locale deposito posto al piano seminterrato, dell'estensione di circa metri quadri 8 (otto), con ingresso dalla porta a sinistra scendendo le scale comuni a cui si accede dall'androne condominiale che si apre su Via Alcide de Gasperi civico numero due (n. 2), confinante con terrapieno per due lati e con scalinata di accesso, salvo altri, identificato e censito nel **Catasto Fabbricati** del Comune di **San Marco in Lamis** al **foglio 93, particella 330 sub. 5**, Via Alcide de Gasperi n. 2, piano S1, z.c. 1, categoria C/2, classe 3, mq. 8, superficie catastale totale mq. 12, rendita Euro 21,90,

il tutto come analiticamente descritto e valutato nella relazione di stima redatta ai sensi di legge dalla Dott.ssa Rossana Bray, nata a _____ il giorno _____ ed ivi residente e domiciliata in _____, codice fiscale _____, iscritta al Registro dei Revisori Legali al n. 141401, Sezione B, come da D.M. in data 7 novembre 2006, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 21 novembre 2006, n. 89, asseverata con giuramento innanzi a me notaio in data odierna rep.n. 4880, relazione giurata che al presente atto, firmata dai comparenti, dai testimoni e da me notaio, si allega in originale sotto la lettera "C".

Da detta relazione di stima risulta che il valore della dotazione in natura è di complessivi **Euro 23.760,00 (ventitremilasettecentosessanta/00)** e come tale almeno pari, unitamente alla dotazione in danaro di cui al precedente punto I), come sopra pari ad **Euro 6.240,00 (seimiladuecentoquaranta/00)**, al patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica ai sensi dell'art. 22, comma 4, CTS, pari a **complessivi Euro 30.000,00 (trentamila/00)**, come confermano i comparenti.

Ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, da me avvertite e consapevoli delle conseguenze civili, fiscali e penali, scaturenti da omesse, incomplete o mendaci dichiarazioni,

ove occorrer possa le parti dichiarano:

a) che il suddetto trasferimento immobiliare avviene senza corrispettivo in quanto eseguito a titolo di dotazione del patrimonio iniziale della Fondazione,

b) che la somma di Euro **6.240,00 (seimiladuecentoquaranta/00)**, come sopra corrisposta anch'essa a titolo di dotazione del patrimonio iniziale della Fondazione, è stata versata mediante deposito su conto corrente vincolato n. K01.449/01.899, intestato alla qui costituita Fondazione presso la "Banca di Credito Cooperativo di San Giovanni Rotondo Società Cooperativa a responsabilità limitata", Filiale di San Giovanni Rotondo;

c) di non essersi avvalse dell'opera di mediatori.

Si rinuncia ad ogni ipotetica iscrizione d'ufficio.

Per tutto quanto in oggetto il presente atto contiene l'identificazione catastale ed il riferimento, che viene qui espresso dalle parti, alle planimetrie depositate in catasto. La parte alienante intestataria rende in atto la dichiarazione della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie depositate in catasto sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale.

Quanto in oggetto viene dedotto in atto a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, anche in relazione agli impianti, con ogni accessione, accessorio, pertinenza, comunione, oneri, servitù attive e passive, se e come esistenti per legge, contratto e destinazione del padre di famiglia, con i proporzionali diritti sulle parti condominiali del fabbricato di cui quanto in oggetto fa parte ex art. 1117 c.c., il tutto come per legge, contratto e regolamento di condominio, il tutto così come si possiede e si ha il diritto di possedere in virtù degli anteriori titoli di proprietà, ivi incluso l'atto a rogito notaio Flavio Lojodice di San Marco in Lamis in data 25 luglio 2016 rep.n. 2000, registrato a San Severo il 29 luglio 2016 al n. 3701 e trascritto a Foggia il giorno 1° agosto 2016 ai nn. 15174/11324, atti cui le parti si riportano per l'ulteriore provenienza e per tutti i diritti inerenti e correlativi e che quivi si abbiano per integralmente ripetuti e trascritti, anche se non espressamente citati.

In relazione a quanto disposto dalla normativa vigente in materia edilizia ed urbanistica:

- ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, da me avvertita e consapevole delle conseguenze civili e penali connesse a dichiarazioni mendaci o non più rispondenti a verità, la parte alienante dichiara che la costruzione del fabbricato di cui fa parte quanto in oggetto risulta iniziata in data anteriore al 1° settembre 1967;

- la parte alienante dichiara che quanto in oggetto non è soggetto a sanatoria né a provvedimenti sanzionatori, non avendo subito interventi edilizi o mutamenti di destinazione

che avrebbero richiesto controlli o provvedimenti abilitativi.

Con riferimento a quanto disposto dagli artt. 24 ss., D.P.R. 30 giugno 2001, n. 380, le parti si danno reciprocamente atto che per quanto in oggetto non risulta avviato alcun procedimento di rilascio del certificato di agibilità, assumendo la parte alienante l'obbligo di provvedere a quanto necessario per legge per il conseguimento della agibilità, ricorrendone i presupposti di legge, restando a carico della medesima ogni spesa ed onere in relazione a tanto.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 3, lett. e), D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192, quanto in oggetto è escluso dall'applicazione della relativa disciplina legislativa.

La parte alienante garantisce la buona proprietà e libera disponibilità di quanto in oggetto, per averlo acquistato in forza di permuta di cui l'atto a rogito notaio Flavio Lojodice di San Marco in Lamis in data 25 luglio 2016 rep.n. 2000, sopra citato.

La parte alienante presta ogni più ampia garanzia di legge per evizione e molestie e garantisce altresì la libertà di quanto in oggetto da iscrizioni ipotecarie e trascrizioni comunque pregiudizievoli, locazioni, privilegi anche fiscali, arretrati di imposta, vincoli, diritti reali parziali di terzi, liti in corso.

La parte alienante garantisce inoltre che fino ad oggi l'unità immobiliare in oggetto è libera da oneri condominiali pregressi, anche inerenti a lavori di ristrutturazione e manutenzione straordinaria già deliberati.

Ad ogni buon fine la parte alienante si accolla espressamente, a mezzo di acollo interno, tutti gli oneri condominiali eventualmente esistenti fino alla data di consegna dell'immobile, anche ex artt. 63 disp. att., c.c., impegnandosi a tenere indenne la Fondazione da ogni eventuale pretesa a tale titolo e periodo riconducibile.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 63 disp. att., c.c., la parte alienante resta obbligata solidalmente con l'avente causa per i contributi maturati fino al momento in cui è trasmessa all'amministratore copia autentica del titolo che determina il trasferimento del diritto.

Le parti dichiarano che non vi sono soggetti aventi diritto di prelazione ai sensi di legge o contratto.

In relazione a quanto disposto dalla normativa vigente in materia, la parte alienante non garantisce la conformità degli impianti installati negli immobili in oggetto alla normativa in tema di sicurezza degli impianti, con trasferimento del tutto con gli impianti nello stato in cui attualmente si trovano, ben noto ai comparenti.

La Fondazione sarà immessa nel possesso giuridico e materiale di quanto in oggetto al momento del riconoscimento della personalità giuridica nei modi di legge e da tale data, per-

tanto, decorreranno a suo favore e carico utili ed oneri.

Art. 10

Durata del primo esercizio

10.1. Il primo esercizio della Fondazione termina alla data del 31 (trentuno) dicembre 2021 (duemilaventuno).

Art. 11

Devoluzione del patrimonio

11.1. In ogni caso di estinzione o di scioglimento della Fondazione, il suo patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, CTS, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto deciso dal Consiglio Direttivo.

Art. 12

Riconoscimento della personalità giuridica

Procedura di iscrizione al

Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

12.1. Il presente atto avrà piena efficacia dal momento del legale riconoscimento della Fondazione con conseguente acquisto della personalità giuridica da conseguirsi ai sensi della normativa vigente in materia.

Le attività necessarie per il riconoscimento della Fondazione saranno svolte dal Presidente, al quale sono attribuiti tutti i poteri e le facoltà necessari, compresa la facoltà di apportare al presente atto costitutivo e allegato statuto tutte le integrazioni e modifiche di natura formale che fossero eventualmente richieste dall'Autorità competente ai fini del riconoscimento.

12.2. I Fondatori richiedono inoltre che, ricorrendone tutti i presupposti di legge, la Fondazione sia iscritta, al fine del suo riconoscimento ai sensi dell'art. 22, CTS, nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore una volta che ne sia iniziata l'operatività in base alla Normativa Applicabile e, al riguardo, viene conferito al Presidente ogni potere per svolgere qualsiasi attività si renda a tal fine necessaria, utile od opportuna, anche apportando al presente atto e all'allegato Statuto le integrazioni e modifiche di natura formale che fossero eventualmente a tal fine richieste dall'Autorità competente, procedendo al compimento di ogni atto ed al deposito di ogni necessaria documentazione, anche contabile, presso ogni competente ufficio e presso chiunque altro occorra, ivi inclusi notai, anche ai fini di ogni verifica delle condizioni di legge e di patrimonio minimo che risulti comunque occorrente in base alla Normativa Applicabile.

Art. 13

Trattamento tributario

13.1. Ai fini fiscali i Fondatori rendono le seguenti dichiarazioni:

* il presente atto, avente ad oggetto il trasferimento a titolo gratuito a favore della Fondazione, e quindi di ente a-

vente come scopo esclusivo lo studio, la ricerca scientifica, l'educazione, l'istruzione o altre finalità di pubblica utilità:

- ai sensi dell'art. 3, D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, non è soggetto ad imposta sulle donazioni,

- ai sensi e per gli effetti degli artt. 1 e 10, D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, non è soggetto ad imposte ipotecaria e catastale;

* ai sensi e per gli effetti dell'art. 82, comma 5, d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, il presente atto è esente da imposta di bollo.

I comparenti mi dispensano dalla lettura di quanto allegato, eccezion fatta per l'allegato statuto, di cui ho come sopra dato lettura.

Richiesto io Notaio ho ricevuto e fatto questo atto da me diretto dal principio alla fine.

Dell'atto stesso, unitamente all'allegato statuto, presenti i testi, ho dato lettura ai comparenti i quali a mia interpellanza dichiarano di essere lo scritto conforme alla loro volontà e lo approvano e sottoscrivono e firmano a norma di legge, con i testi e con me Notaio, essendo le ore 13,30.

Consta di tre fogli ed è scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia ed in parte di mio pugno complessivamente su dodici facciate.

F.TO: ANTONIO CERA - RACHELE FRANCO - ALBERTO CONTEGIACOMO, teste - GAETANO CAMPOBASSO, teste - MARCO TATARANO, Notaio (vi è il sigillo)

Allegato "A" al N. 3448 di Raccolta
STATUTO

Titolo I - Denominazione, sede, finalità, oggetto, durata

Art. 1

Costituzione, denominazione e normativa applicabile

1.1. È costituita la fondazione di partecipazione denominata "Fondazione Grani Futuri", di seguito pure denominata la "Fondazione".

Ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, di seguito pure denominato "Codice del Terzo Settore" o "CTS", una volta iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, la Fondazione sarà denominata "Fondazione Grani Futuri - Ente del Terzo Settore", in breve "Fondazione Grani Futuri - ETS". Ove il contesto lo richieda, la denominazione può anche essere utilizzata traducendola in lingue diverse dalla lingua italiana.

1.2. La Fondazione è disciplinata dal presente statuto, di seguito denominato pure lo "Statuto", dal CTS, dal codice civile e da ogni altra normativa, primaria o secondaria, alla medesima applicabile, di seguito pure unitariamente indicata in breve come "Normativa Applicabile".

1.3. La Fondazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

1.4. Lo Statuto favorisce il concorso dei Partecipanti, come appresso definiti, alla organizzazione ed all'attività della Fondazione.

Art. 2

Sede

2.1. La Fondazione ha sede legale nel Comune di San Marco in Lamis (Foggia).

2.2. La variazione di indirizzo all'interno del medesimo Comune è deliberata dal Consiglio Direttivo con le maggioranze di cui al presente statuto.

2.3 La Fondazione può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, sedi secondarie, uffici direzionali ed operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate.

2.4 La Fondazione, fino all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale degli Enti di Terzo Settore, esaurisce le proprie finalità nel territorio della Regione Puglia. Successivamente all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale degli Enti di Terzo Settore potrà operare su tutto il territorio nazionale e anche all'estero.

Art. 3

Scopo

3.1. La Fondazione, quale espressione di partecipazione, solidarietà, e pluralismo, in attuazione degli artt. 2, 3, 4, 9, 18 e 118, comma 4, della Costituzione, intende

sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini e degli enti che concorrono, in forma associata, a:

- perseguire il bene comune,
- elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e di protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona,
- valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa,

il tutto perseguendo finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali.

3.2. La Fondazione, svolgendo una o più attività di interesse generale, persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma:

- di azione volontaria,
- di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi,
- di mutualità,
- di produzione o scambio di beni o servizi.

Art. 4

Oggetto

4.1. La Fondazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio:

* prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni [**art. 5, comma 1, lettera c), CTS**],

* educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa [**art. 5, comma 1, lettera d), CTS**],

* interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 [**art. 5, comma 1, lettera e), CTS**],

* interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni [**art. 5, comma 1, lettera f), CTS**],

* formazione universitaria e post-universitaria [**art. 5, comma 1, lettera g), CTS**],

* ricerca scientifica di particolare interesse sociale [art. 5, comma 1, lettera h), CTS],

* organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, CTS [art. 5, comma 1, lettera i), CTS],

* organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso [art. 5, comma 1, lettera k), CTS],

* formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa [art. 5, comma 1, lettera l), CTS],

* servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'art. 2, comma 4, del d.lgs. recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'art. 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106 [art. 5, comma 1, lettera p), CTS],

* agricoltura sociale, ai sensi dell'art. 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni [art. 5, comma 1, lettera s), CTS].

La Fondazione potrà altresì svolgere le seguenti ulteriori attività di interesse generale in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio:

* attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile [art. 5, comma 1, lettera o), CTS],

* beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla l. 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5, CTS [art. 5, comma 1, lettera u), CTS],

* promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, CTS, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'art. 27, l. 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art. 1, comma 266, l. 24 dicembre 2007, n. 244 [art. 5, comma 1, lettera w), CTS],

* riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata [art. 5, comma 1, lettera z), CTS].

Ai fini del miglior perseguimento delle attività di interesse generale di cui sopra, la Fondazione:

- promuove la partecipazione dei cittadini e delle istituzioni locali, nazionali ed internazionali per lo sviluppo del territorio,
- promuove e sostiene le iniziative che valorizzano la comunità, nell'ottica dello sviluppo sostenibile e della coesione sociale,
- promuove l'educazione, la formazione ed il lavoro come strumenti di sviluppo del territorio e dei membri della comunità,
- promuove e tutela il patrimonio ambientale, culturale, paesaggistico, artistico, economico e sociale della comunità,
- promuove la valorizzazione dell'identità della comunità e della sua cultura,
- promuove, gestisce e sostiene progetti di educazione e formazione finalizzati all'inserimento ed al reinserimento nel mondo del lavoro di quanti si trovino in stato di disagio o fragilità, attraverso attività di orientamento scolastico, formazione, aggiornamento delle competenze e riqualificazione professionale,
- promuove e sostiene la cultura del lavoro e dell'impresa, la nascita e lo sviluppo di imprese profit e no profit sul territorio e, in particolare, le attività legate all'identità del territorio e al sistema agroalimentare,
- promuove l'inclusione lavorativa delle donne e dei giovani e di quanti si trovano in situazioni di disagio volte allo sviluppo di abilità e di capacità e pone particolare attenzione alle realtà più svantaggiate dal punto di vista sociale ed economico,
- sostiene progetti a carattere educativo, socio-assistenziale e sanitario, destinati in particolare a giovani e minori di età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale,
- promuove e svolge campagne di raccolta fondi in conformità a quanto disposto dall'art. 7, CTS, di comunicazione e di marketing territoriale, attraverso lo sviluppo di reti di enti, associazioni ed imprese,
- sostiene ogni attività di valorizzazione e tutela del

tessuto economico e sociale locale e dei prodotti del territorio attraverso la progettazione, la gestione e la promozione di eventi, pubblicazioni scientifiche, manifesti, brand su tutto il territorio nazionale,

- promuove l'educazione e il lavoro attraverso la creazione e la gestione di enti e scuole per la formazione professionale.

4.2. In via secondaria e strumentale, la Fondazione può svolgere "attività diverse" rispetto all'attività che costituisce il suo oggetto principale. Tali "attività diverse" devono essere svolte secondo i criteri e nei limiti prescritti dall'art. 6, comma 1, CTS e dalla Normativa Applicabile.

4.3 Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa all'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

Art. 5

Volontari e lavoratori dipendenti

5.1. La Fondazione può avvalersi, ai sensi della Normativa Applicabile, di lavoratori dipendenti e di volontari.

Art. 6

Durata

6.1. La Fondazione ha durata indeterminata.

Titolo II - Partecipanti

Art. 7

Partecipanti

7.1. Sono "Partecipanti" alla Fondazione (al singolare, il "Partecipante") i soggetti che concorrono alla costituzione della Fondazione e i soggetti che, successivamente, secondo lo Statuto e la Normativa Applicabile, sono ammessi a parteciparvi e fintanto che non si verifichi, ai sensi dello Statuto e della Normativa Applicabile, una causa di cessazione della qualità di Partecipante.

7.2. La qualità di Partecipante è a tempo indeterminato e cessa solo per recesso, esclusione, morte od estinzione del Partecipante (o altre cause di cessazione previste dalla Normativa Applicabile).

7.3. I Partecipanti si articolano nelle seguenti categorie:

a) Partecipanti Fondatori, i quali sono i soggetti che hanno partecipato alla costituzione della Fondazione,

b) Partecipanti Onorari, i quali sono i soggetti ammessi quali membri della Fondazione in ragione delle loro caratteristiche, delle loro qualità, dei loro comportamenti,

c) Partecipanti Ordinari, i quali sono i membri della Fondazione diversi dai precedenti, precisandosi che quando, nello Statuto, si menzionano i Partecipanti, senza ulteriori specificazioni, ci si riferisce indistintamente ai Partecipanti di qualsiasi categoria.

Art. 8

Pluralità dei Partecipanti

8.1. La Fondazione presuppone la pluralità dei Partecipanti e, pertanto, il non temporaneo venir meno della pluralità dei Partecipanti è da considerare come una fattispecie di scioglimento della Fondazione.

Art. 9

Diritti e obblighi dei Partecipanti

9.1. I Partecipanti hanno i diritti e sono gravati dagli obblighi derivanti dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile.

Art. 10

Ammissione dei Partecipanti

10.1. L'assunzione della qualità di Partecipante consegue all'accoglimento della domanda di ammissione, di seguito pure denominata la "Domanda", proposta dal soggetto che, presentandola, dichiara di condividere le finalità che la Fondazione si propone e di impegnarsi - in caso di ammissione - ad osservare lo Statuto ed i regolamenti della Fondazione nonché la Normativa Applicabile.

10.2. La Fondazione respinge senz'altro la Domanda nel caso in cui essa sia presentata da soggetti:

- che abbiano riportato condanne definitive, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, per delitti non colposi punibili con la pena della reclusione non inferiore, nel massimo, a cinque anni,
- nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato od emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, per reati gravi in materia ambientale o comunque lesivi degli interessi perseguiti dalla Fondazione,
- che siano o siano stati sottoposti alle misure di prevenzione disposte ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche od integrazioni, ovvero siano in ogni caso inibiti dalla stipulazione di contratti con la pubblica amministrazione o dall'assunzione di pubblici uffici,
- abbiano subito provvedimenti disciplinari che abbiano comportato la radiazione da Albi Professionali di eventuale appartenenza.

10.3. L'organo preposto all'esame, all'approvazione od al respingimento della Domanda è il Consiglio Direttivo, cui essa va indirizzata.

10.4. Il Consiglio Direttivo deve entro sessanta giorni motivare l'eventuale deliberazione di rigetto della Domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

10.5. Chi ha proposto la Domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea dei Partecipanti, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente

convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

10.6. Il soggetto che ha presentato la Domanda assume la qualità di Partecipante con effetto dal giorno in cui riceve la comunicazione dell'accoglimento della Domanda, fermo restando quanto disposto dall'art. 24, commi 6 ed 1, CTS.

10.7. Il Consiglio Direttivo può approvare un regolamento contenente la disciplina inerente alla presentazione delle domande di ammissione, alle comunicazioni da intrattenere con i soggetti che abbiano presentato la domanda di ammissione, alle modalità per il loro esame e alla procedura per l'adesione alla Fondazione del soggetto la cui domanda sia stata accolta.

Art. 11

Recesso del Partecipante

11.1. Qualunque Partecipante può, in qualsiasi momento, comunicare la sua volontà di recedere dalla Fondazione e di cessare conseguentemente la sua qualità di Partecipante.

11.2. La dichiarazione di recesso può non riportare la motivazione che ha indotto il Partecipante ad esercitare il proprio recesso.

11.3. La comunicazione di recesso deve essere effettuata mediante lettera raccomandata o con posta elettronica certificata.

11.4. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo ed ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.

11.5. Il recesso non estingue gli obblighi originatisi in capo al Partecipante anteriormente al momento di efficacia del recesso. In particolare, il Partecipante che recede è tenuto al pagamento dell'intera Quota Annuale dovuta per l'esercizio nel quale viene effettuata la comunicazione di recesso.

Art. 12

Esclusione del Partecipante

12.1. Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione del Partecipante che si renda gravemente inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dalla sua qualità di Partecipante o per altri gravi motivi, quali ad esempio:

- condotta gravemente incompatibile con gli scopi della Fondazione di cui allo Statuto,
- apertura di procedure concorsuali anche stragiudiziali.

12.2. Allo stesso modo il Consiglio Direttivo delibera l'esclusione del Partecipante rispetto al quale sia sopravvenuta una delle fattispecie di cui al precedente art. 10.2 successivamente all'ammissione.

12.3. Qualora il Partecipante per il quale è proposta l'esclusione sia un componente del Consiglio Direttivo, egli non può intervenire alla riunione in cui si discute e si delibera l'esclusione.

12.4. La deliberazione di esclusione, recante la motivazione

in base alla quale la decisione è stata adottata, deve essere comunicata al Partecipante escluso mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata.

12.5. La deliberazione di esclusione sospende, dal momento della sua comunicazione al Partecipante escluso, i diritti di partecipazione del Partecipante medesimo all'organizzazione ed all'attività della Fondazione con effetto dal momento in cui essa è comunicata al Partecipante escluso.

12.6. La deliberazione di esclusione provoca la cessazione delle qualità di Partecipante a far tempo dal primo giorno del secondo mese successivo a quello nel quale essa è comunicata al Partecipante escluso a meno che, entro tale termine, essa sia impugnata innanzi al Collegio Arbitrale di cui appresso.

12.7. Qualora sia proposta l'impugnazione al Collegio Arbitrale:

a) il Collegio Arbitrale decide immediatamente se mantenere il Partecipante escluso in stato di sospensione dai diritti di partecipazione all'organizzazione ed all'attività della Fondazione fintanto che il giudizio arbitrale non sia terminato;

b) nel caso di non accoglimento dell'impugnazione, il Partecipante è escluso dal momento in cui gli viene comunicata la decisione del Collegio Arbitrale;

c) nel caso di accoglimento dell'impugnazione, cessa l'eventuale stato di sospensione in cui il Partecipante si trovi.

12.8. Il Partecipante del quale sia stata deliberata l'esclusione è tenuto al pagamento dell'intera Quota Annuale dovuta sia per l'esercizio nel corso del quale l'esclusione è deliberata sia per l'eventuale successivo esercizio nel corso del quale cessa la sua qualità di Partecipante a causa della deliberazione di esclusione.

Titolo III - Patrimonio ed entrate

Art. 13

Patrimonio

13.1. Il patrimonio della Fondazione è inizialmente costituito dalle risorse apportate in sede di costituzione della Fondazione stessa, ed ammonta a complessivi Euro 30.000,00 (trentamila/00), viene incrementato ai sensi del successivo art. 20, e comunque non può essere inferiore al patrimonio minimo di cui all'art. 22, comma 4, CTS.

13.2 Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 14

Entrate

14.1. La Fondazione finanzia la sua attività, nel rispetto della Normativa Applicabile, mediante:

- a)** la riscossione della Quota Annuale di cui appresso,
- b)** la riscossione della Quota Iniziale di cui appresso, ove non destinata dal Consiglio Direttivo ad incremento del patrimonio della Fondazione,
- c)** gli apporti dei Partecipanti diversi da quelli specificamente destinati ad incremento del patrimonio della Fondazione,
- d)** le elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) di soggetti diversi dai Partecipanti non specificamente destinate ad incremento del patrimonio della Fondazione,
- e)** i redditi derivanti dal patrimonio della Fondazione,
- f)** gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell'attività della Fondazione,
- g)** gli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati,
- h)** i proventi derivanti dal risarcimento di danni diversi da quelli provocati al patrimonio della Fondazione,
- i)** ogni altra entrata conseguita dalla Fondazione e non specificamente destinata ad incremento del suo patrimonio.

Art. 15

Quota Iniziale e Quota Annuale

15.1. L'assunzione della qualità di Partecipante, eccezion fatta per quella di Partecipante Onorario, è subordinata al previo versamento alla Fondazione di una somma di danaro il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo, di seguito pure denominata la "Quota Iniziale".

15.2. Ogni Partecipante, eccezion fatta per il Partecipante Onorario, è obbligato, per ciascun esercizio nel quale dura la sua appartenenza alla Fondazione, al versamento alla Fondazione di una somma periodica il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo, di seguito pure denominata "Quota Annuale".

15.3. Il Consiglio Direttivo può adottare uno specifico regolamento relativo alla Quota Iniziale ed alla Quota Annuale, nel quale, tra l'altro:

- a)** sia disciplinata la decisione del Consiglio Direttivo inerente all'entità della Quota Iniziale e della Quota Annuale ed alle modalità del loro versamento,
- b)** sia disciplinata la decisione del Consiglio Direttivo di destinare, in tutto o in parte, la Quota Iniziale e la Quota Annuale ad incremento del patrimonio della Fondazione.

Art. 16

Raccolta fondi e ricezione di finanziamenti

16.1. La Fondazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

16.2. L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche

in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto dagli artt. 7, comma 2, e 48, comma 3, CTS.

16.3. La Fondazione può ricevere finanziamenti, erogati anche da suoi Partecipanti, con diritto per il soggetto finanziatore alla restituzione del capitale finanziato, sotto le seguenti condizioni:

a) il contratto di finanziamento deve essere redatto in forma scritta, altrimenti l'erogazione si intenderà comunque effettuata a titolo di apporto alla Fondazione non ripetibile dal soggetto che ha effettuato l'erogazione;

b) nel caso di finanziamento fruttifero, il tasso di interesse non deve essere superiore al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale, altrimenti il tasso contrattuale si intenderà comunque determinato in misura pari al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale.

16.4. L'adesione alla Fondazione non comporta per i Partecipanti obblighi di finanziamento o di apporto ulteriori rispetto al versamento della Quota Iniziale e della Quota Annuale, cui tuttavia non è tenuto il Partecipante Onorario.

16.5. È comunque facoltà del Partecipante di effettuare apporti ulteriori rispetto a quelli dovuti in base allo Statuto o alla Normativa Applicabile.

Art. 17

Irripetibilità di apporti e versamenti

17.1. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominato, che sia effettuato dal Partecipante alla Fondazione, non è ripetibile dal Partecipante stesso (o dai suoi aventi causa a qualsiasi titolo) in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento della Fondazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione del Partecipante dalla Fondazione.

17.2. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominato, che sia effettuato dal Partecipante o da qualsiasi soggetto terzo a favore della Fondazione, non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione od all'attività della Fondazione diverso dai diritti di partecipazione alla Fondazione attribuiti dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile, né, in particolare, attribuisce alcuna quota di partecipazione alla Fondazione od al suo patrimonio né alcuna quota di partecipazione alla Fondazione che sia considerabile come di titolarità del Partecipante o del

soggetto che abbia effettuato l'apporto od il versamento o che da costoro sia trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

Art. 18

Incremento del patrimonio

18.1. Il patrimonio della Fondazione si incrementa:

- a)** per effetto di apporti dei Partecipanti destinati ad incremento del patrimonio della Fondazione,
- b)** per effetto di elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) di soggetti diversi dai Partecipanti destinate ad incremento del patrimonio della Fondazione,
- c)** per effetto di acquisti compiuti dalla Fondazione e destinati dal Consiglio Direttivo ad incremento del patrimonio della Fondazione,
- d)** per effetto del risarcimento di danni che abbiano provocato una diminuzione del valore del patrimonio della Fondazione,
- e)** per decisione del Consiglio Direttivo di destinazione a patrimonio della Fondazione di quella parte delle entrate ordinarie e straordinarie della Fondazione che sia ritenuta non occorrente per finanziare l'attività corrente della Fondazione.

Art. 19

Salvaguardia del patrimonio

19.1. Il Consiglio Direttivo opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio della Fondazione.

19.2. Il Consiglio Direttivo vigila sui decrementi che il patrimonio della Fondazione subisca ed adotta senza indugio ogni occorrente provvedimento prescritto dalla Normativa Applicabile o comunque reso opportuno secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza.

Art. 20

Divieto di distribuzione

20.1. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi della Fondazione, e ciò anche in ogni ipotesi di scioglimento di qualsiasi rapporto individuale intercorso tra la Fondazione e qualsiasi altro soggetto.

Art. 21

Patrimoni destinati a uno specifico affare

21.1. Ove ne ricorrano i presupposti di cui alla Normativa Applicabile, il Consiglio Direttivo può deliberare l'istituzione di uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare.

21.2. In tal caso si applica l'art. 31, comma 3, CTS,

nonché, nei limiti della compatibilità, gli artt. 2447-bis ss., c.c.

Titolo IV - Sistema di amministrazione e controllo

Art. 22

Organi

22.1. Sono organi della Fondazione, di seguito pure unitariamente denominati "Organi":

- a)** l'Assemblea dei Partecipanti, di seguito pure denominata "Assemblea",
- b)** il Consiglio Direttivo,
- c)** il Presidente del Consiglio Direttivo, di seguito pure denominato "Presidente", ed il Vice Presidente del Consiglio Direttivo, di seguito pure denominato "Vice Presidente",
- d)** il Segretario del Consiglio Direttivo, di seguito pure denominato "Segretario",
- e)** il Tesoriere,
- f)** l'Organo di Controllo,
- g)** il Revisore Legale, qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea,
- h)** i Consiglieri Delegati ed il Comitato Esecutivo, qualora la relativa nomina sia facoltativamente deliberata dal Consiglio Direttivo.

22.2. L'elezione degli Organi non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di accesso all'elettorato attivo e passivo, nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali.

Sezione I - Assemblea dei Partecipanti

Art. 23

Principi generali

23.1. L'Assemblea è l'organo sovrano della Fondazione.

23.2. Ogni Partecipante ha diritto di intervenire all'Assemblea.

23.3. L'Assemblea è organizzata e si svolge nel rispetto dei principi di democraticità, di pari opportunità e di eguaglianza di tutti i Partecipanti.

23.4. L'Assemblea si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

Art. 24

Competenze dell'Assemblea

24.1. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, entro il 30 (trenta) aprile, per l'approvazione del bilancio d'esercizio e del bilancio sociale.

24.2. L'Assemblea inoltre:

- a)** delinea gli indirizzi generali dell'attività della Fondazione,
- b)** nomina i componenti del Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice Presidente ed il Tesoriere e ne dispone

la revoca,

c) nomina l'Organo di Controllo e ne dispone la revoca,

d) nomina, ove sia obbligatorio per legge, o qualora lo ritenga comunque opportuno, il Revisore Legale e ne dispone la revoca,

e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi della Fondazione e promuove azione di responsabilità nei loro confronti,

f) delibera sulle modifiche all'atto costitutivo ed allo Statuto,

g) approva ogni regolamento la cui emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare l'organizzazione e l'attività della Fondazione, ivi incluso il regolamento che disciplina i lavori assembleari, e fatta eccezione per quelli che lo Statuto demanda all'approvazione del Consiglio Direttivo,

h) delibera la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la liquidazione della Fondazione,

i) delibera su ogni altra materia attribuita alla sua competenza dallo Statuto o dalla Normativa Applicabile.

Art. 25

Convocazione dell'Assemblea

25.1. L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei Partecipanti o da uno o più Consiglieri oppure dall'Organo di Controllo.

25.2. L'Assemblea si svolge, di regola, nel territorio della Provincia ove ha sede legale la Fondazione.

25.3. La convocazione dell'Assemblea è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica od altri mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare.

25.4. L'avviso di convocazione è spedito almeno otto giorni prima dell'adunanza:

a) ai Partecipanti, agli indirizzi di posta elettronica o recapiti risultanti dal Libro dei Partecipanti, di cui appresso,

b) ai componenti del Consiglio Direttivo ed ai componenti dell'Organo di Controllo, agli indirizzi di posta elettronica o recapiti da essi dichiarati all'atto della loro nomina o successivamente.

25.5. L'Assemblea è comunque validamente costituita ed atta a deliberare qualora siano presenti tutti i Partecipanti, tutti i Consiglieri e tutti i componenti dell'Organo di Controllo.

Art. 26

Presidenza dell'Assemblea

26.1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza,

dal Consigliere più anziano d'età; in ulteriore subordine, su decisione dell'Assemblea, da un altro membro del Consiglio Direttivo o, in mancanza, da qualsiasi Partecipante.

26.2. Il presidente dell'Assemblea è assistito dal Segretario.

26.3. Il presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei soggetti che vi partecipano, regola lo svolgimento dell'adunanza, accerta e proclama i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede deve essere dato conto nel verbale dell'adunanza, che il presidente dell'assemblea sottoscrive dopo aver svolto attività di supervisione durante la sua redazione.

26.4. Qualora il verbale sia redatto da notaio è fatta salva la Normativa Applicabile in materia.

Art. 27

Deliberazioni dell'Assemblea

27.1. Salvo sia diversamente disposto dalla Normativa Applicabile o dal presente Statuto, l'Assemblea è validamente costituita:

- a)** in prima convocazione, qualora vi partecipi almeno la metà dei Partecipanti;
- b)** in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Partecipanti che vi intervengano.

27.2. L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

27.3. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea e di esprimere il proprio voto tutti i Partecipanti che siano iscritti da almeno tre mesi nel Libro dei Partecipanti.

27.4. Ogni Partecipante ha diritto a un voto.

27.5. Ogni Partecipante può conferire delega di intervento e di voto in Assemblea ad altro Partecipante che non sia membro del Consiglio Direttivo, membro dell'Organo di Controllo, Revisore Legale o dipendente della Fondazione. Il delegato non può ricevere più di tre deleghe se la Fondazione ha un numero di Partecipanti inferiore a cinquecento e di cinque se la Fondazione ha un numero di Partecipanti non inferiore a cinquecento. Si applica l'art. 2372, commi 4 e 5, c.c., in quanto compatibile.

27.6. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei Partecipanti presenti, in proprio o per delega.

27.7. Le deliberazioni aventi a oggetto l'estinzione e lo scioglimento della Fondazione sono assunte con il voto favorevole dei tre quarti dei Partecipanti, tanto in prima che in seconda convocazione.

27.8. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

27.9. È ammessa la possibilità per i Partecipanti di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di

telecomunicazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In tal caso dovrà essere consentito:

- al Presidente dell'assemblea di accertare e verificare l'identità e la legittimazione degli intervenuti e dei votanti,
- al Presidente di regolare lo svolgimento dell'adunanza, far constare e proclamare i risultati della votazione,
- al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione,
- a tutti gli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea con possibilità di ricevere e trasmettere documentazione sempre in tempo reale.

Sezione II - Consiglio Direttivo

Art. 28

Competenze del Consiglio Direttivo

28.1. Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto all'amministrazione della Fondazione.

28.2. Al Consiglio Direttivo compete di:

- a)** nominare, scegliendolo tra i Consiglieri, il Segretario e disporre la revoca,
- b)** delegare una o più delle proprie attribuzioni a Consiglieri Delegati o ad un Comitato Esecutivo e disporre la relativa revoca,
- c)** gestire la Fondazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea,
- d)** decidere il compimento di qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto della Fondazione,
- e)** convocare l'Assemblea e dare esecuzione alle sue deliberazioni,
- f)** redigere ed approvare la bozza del bilancio d'esercizio e del bilancio sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea,
- g)** deliberare in ordine all'ammissione di nuovi Partecipanti,
- h)** deliberare in ordine all'esclusione dei Partecipanti,
- i)** deliberare su ogni altra materia attribuita alla sua competenza dallo Statuto o dalla Normativa Applicabile.

28.3. Il Consiglio Direttivo si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

Art. 29

Composizione del Consiglio Direttivo

29.1. Il Consiglio Direttivo è composto, a scelta dell'Assemblea all'atto della sua nomina, da un minimo di tre a un massimo di undici Consiglieri, nel cui ambito sono compresi il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

29.2. La maggioranza dei Consiglieri è scelta tra le persone fisiche Partecipanti ovvero indicate dagli enti giuridici

Partecipanti.

29.3. Si applica l'art. 2382 c.c.

29.4 L'assunzione della carica di componente del Consiglio Direttivo è subordinata ai seguenti requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza:

- a)** non aver subito una condanna con sentenza anche non passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p. ovvero un decreto penale di condanna per delitti che incidono sull'etica professionale e sulla onorabilità,
- b)** non essere stati condannati a una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero dagli uffici direttivi di enti, società, o imprese,
- c)** aver maturato pluriennale esperienza lavorativa nei settori di attività della Fondazione e in generale nell'ambito dell'economia sociale o di impatto,
- d)** non essere coniuge, parente o affine dei componenti dell'organo di controllo o revisione.

Art. 30

Compensi

30.1. Nei limiti di quanto consentito dalla Normativa Applicabile, l'Assemblea può deliberare di attribuire un compenso ai Consiglieri, che avranno in ogni caso diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'esecuzione del loro incarico ed adeguatamente documentate.

Art. 31

Durata della carica

31.1. Il Consiglio Direttivo dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo al terzo esercizio di durata della carica.

31.2. Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto ed occorre far luogo alla sua rielezione.

31.3. In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un Consigliere, il Consiglio Direttivo convoca senza indugio l'Assemblea che delibera in merito alla sostituzione del Consigliere cessato.

31.4. Il Consigliere che venga eletto dall'Assemblea in luogo di un Consigliere cessato dalla carica dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il Consigliere cessato.

31.4. I Consiglieri sono rieleggibili.

Art. 32

Convocazione del Consiglio Direttivo

32.1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un Consigliere o dall'Organo di Controllo.

32.2. La convocazione è effettuata con avviso spedito

mediante posta elettronica o con altri mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

32.3. L'avviso di convocazione è spedito a tutti i Consiglieri ed ai componenti dell'Organo di Controllo almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.

32.4. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri e tutti i componenti dell'Organo di Controllo.

Art. 33

Deliberazioni del Consiglio Direttivo

33.1. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

33.2. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal Vice Presidente; in mancanza, dal Consigliere più anziano d'età.

33.3. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.

33.4. In caso di parità di voti, la proposta di deliberazione deve intendersi non accolta.

33.5. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'art. 2475-ter c.c.

33.6. Non sono ammessi né il voto per delega né il voto per corrispondenza.

33.7. È ammessa la possibilità di intervento a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di telecomunicazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento nonché, nei limiti della compatibilità, le condizioni precedentemente stabilite per gli interventi assembleari a distanza.

Art. 34

Responsabilità dei Consiglieri

34.1. La responsabilità dei Consiglieri è disciplinata dall'art. 28, CTS e dalla Normativa Applicabile.

Art. 35

Comitato Esecutivo

35.1. Il Comitato Esecutivo, ove nominato, è composto dal Presidente e da altri due Consiglieri.

35.2. Il Comitato Esecutivo è disciplinato, nei limiti della compatibilità, dalle medesime disposizioni statutarie applicabili al Consiglio Direttivo.

Sezione III - Presidente, Vice Presidente, Consiglieri Delegati, Segretario, Tesoriere

Art. 36

Presidente, Vice Presidente e Consiglieri Delegati

36.1. Al Presidente del Consiglio Direttivo spetta di:

- a) effettuare l'ordinaria amministrazione della Fondazione e curarne il legittimo ed efficiente andamento,
- b) verificare e pretendere l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti della Fondazione nonché della Normativa Applicabile; promuovere la riforma dello Statuto e dei regolamenti della Fondazione ove ne ravvisi la necessità o l'opportunità,
- c) convocare il Consiglio Direttivo e dare esecuzione alle sue deliberazioni,
- d) rappresentare la Fondazione di fronte ai terzi e anche in giudizio,
- e) attribuire, ove sia necessario od opportuno, la rappresentanza della Fondazione anche a soggetti estranei al Consiglio Direttivo, all'uopo rilasciando procure e deleghe nelle forme di legge.

36.2. Ad ogni riunione del Consiglio Direttivo il Presidente riferisce dell'attività nel frattempo compiuta.

36.3. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo fatto dell'agire del Vice Presidente in mancanza del Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

36.4. Ai Consiglieri Delegati spetta la rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio nei limiti dei poteri a ciascuno attribuiti.

Art. 37

Segretario

37.1. Il Segretario coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per l'amministrazione della Fondazione.

37.2. Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze degli organi collegiali della Fondazione, fatta eccezione per quelle dell'Organo di Controllo. La funzione di verbalizzazione è affidata a un notaio nei casi previsti dalla Normativa Applicabile oppure qualora il Presidente ne richieda comunque la presenza.

37.3. Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee, del Libro Verbali del Consiglio Direttivo, del Libro Verbali del Comitato Esecutivo e del Libro dei Partecipanti.

Art. 38

Tesoriere

38.1. Il Tesoriere:

- a) cura la gestione della cassa della Fondazione e ne tiene idonea contabilità,
- b) effettua le verifiche contabili e controlla la tenuta dei libri contabili.

Sezione IV - Organo di Controllo e Revisione Legale

Art. 39

Composizione dell'Organo di Controllo

39.1. L'Organo di Controllo è formato, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina, da un Controllore Unico o da un Collegio dei Controllori composto da tre Controllori Effettivi, compreso il Presidente del Collegio dei Controllori, e due Supplenti.

39.2. I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, c.c. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti, fermo restando quanto disposto dall'art. 30, comma 6, CTS con riferimento all'ipotesi in cui l'Organo di Controllo eserciti pure, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, CTS, la revisione legale dei conti, quando consentito dalla Normativa Applicabile.

Art. 40

Ineleggibilità e decadenza dei componenti dell'Organo di Controllo

40.1. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'art. 2399 c.c.

Art. 41

Durata in carica dell'Organo di Controllo

41.1. L'Organo di Controllo dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della sua carica.

41.2. I componenti dell'Organo di Controllo sono rieleggibili.

Art. 42

Compiti e funzionamento dell'Organo di Controllo

42.1. L'Organo di Controllo:

a) vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento,

b) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8, CTS, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14, CTS,

c) esercita inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, CTS, la revisione legale dei conti, fermo restando quanto disposto dall'art. 30, comma 6, CTS, e sempre che non occorra nominare un distinto Revisore Legale ai sensi dell'art. 31, comma 3, CTS o in base alla Normativa Applicabile.

42.2. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

42.3. I componenti dell'Organo di Controllo partecipano alle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo.

42.4. Il Collegio dei Controllori è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da uno dei componenti del Collegio dei Controllori.

42.5. La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica o con altri mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

42.6. L'avviso di convocazione è spedito a tutti i componenti del Collegio dei Controllori almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.

42.7. Il Collegio dei Controllori è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi componenti ed è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i componenti del Collegio dei Controllori.

42.8. Il Collegio dei Controllori è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal componente del Collegio dei Controllori più anziano d'età.

42.9. Le deliberazioni del Collegio dei Controllori sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei componenti del Collegio dei Controllori.

42.10. In caso di parità di voti, la proposta di deliberazione deve intendersi non accolta.

42.11. Non sono ammessi né il voto per delega né il voto per corrispondenza.

42.12. È ammessa la possibilità di intervento a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di telecomunicazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento nonché, nei limiti della compatibilità, le condizioni precedentemente stabilite per gli interventi assembleari a distanza.

Art. 43

Compenso dell'Organo di Controllo

43.1. Nei limiti di quanto consentito dalla Normativa Applicabile, l'Assemblea può deliberare di attribuire un compenso ai componenti dell'Organo di Controllo, che avranno in ogni caso diritto al rimborso delle spese effettivamente

sostenute per l'esecuzione del loro incarico ed adeguatamente documentate.

Art. 44

Esercizio della Funzione di Revisione Legale

44.1. Quando non è esercitata dall'Organo di Controllo ai sensi del precedente art. 42 nel rispetto di quanto disposto dall'art. 30, comma 6, CTS, e dalla Normativa Applicabile, la funzione di revisione legale è esercitata da un distinto Revisore Legale, che è una persona fisica od una società iscritti nel Registro dei Revisori Legali, all'uopo rispettivamente nominati dall'Assemblea.

Art. 45

Responsabilità dei componenti
dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale

45.1. La responsabilità dei componenti dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale è disciplinata dall'art. 28, CTS e dalla Normativa Applicabile.

Titolo V - Bilanci, libri e scritture

Art. 46

Esercizi

46.1. La Fondazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale, i quali iniziano il giorno 1 (uno) gennaio e terminano il giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Art. 47

Bilancio d'esercizio

47.1. Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio d'esercizio, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile.

Art. 48

Bilancio sociale

48.1. Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio sociale, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile.

Art. 49

Scritture Contabili

49.1. La Fondazione tiene le scritture contabili prescritte dalla Normativa Applicabile.

Art. 50

Libri della Fondazione

50.1. Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla Normativa Applicabile, la Fondazione tiene:

- a) il Libro dei Partecipanti;
- b) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee, in cui devono trascriversi anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Comitato Esecutivo;

e) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo.

50.2. Qualora si avvalga dell'opera di volontari, la Fondazione istituisce il Registro dei Volontari il quale è regolamentato dalle medesime disposizioni dello Statuto che disciplinano il Libro dei Partecipanti. Il Registro dei Volontari può essere esaminato anche da ogni volontario, il quale può estrarne copie.

50.3. I Partecipanti hanno diritto di esaminare i Libri della Fondazione previo appuntamento da richiedersi mediante posta elettronica certificata da inviarsi con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni all'Organo a cura del quale essi sono tenuti ai sensi dell'art. 15, comma 2, CTS.

Titolo VI - Estinzione e scioglimento

Art. 51

Devoluzione del patrimonio

51.1. In ogni caso di estinzione o di scioglimento della Fondazione, il suo patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, CTS, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto deciso dal Consiglio Direttivo.

Titolo VII - Arbitrato

Art. 52

Clausola compromissoria

52.1. Qualunque controversia insorga tra i Partecipanti, tra i Partecipanti e la Fondazione, tra i componenti degli Organi della Fondazione, tra gli Organi della Fondazione, tra i componenti degli Organi della Fondazione, i Partecipanti e la Fondazione in dipendenza della esecuzione od interpretazione dello Statuto o della Normativa Applicabile e che possa formare oggetto di compromesso in arbitri, deve essere rimessa al giudizio di un Collegio Arbitrale composto di tre membri, nominato dal Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede legale la Fondazione.

52.2. Il Collegio Arbitrale giudica secondo diritto e svolgendo un arbitrato rituale.

52.3. L'arbitrato si svolge nel Comune capoluogo nella Provincia ove la Fondazione ha sede.

52.4. Le spese dell'arbitrato seguono la soccombenza.

Titolo VIII - Rinvio

Art. 53

Rinvio

53.1. Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si fa espresso richiamo alla Normativa Applicabile.

F.TO: ANTONIO CERA - RACHELE FRANCO - ALBERTO CONTEGIACOMO,
teste - GAETANO CAMPOBASSO, teste - MARCO TATARANO, Notaio